

# **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

## **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3]. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del*

*Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e lo stesso potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## **2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI**

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

### **2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.**

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
<b>Stato Patrimoniale</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
<b>**Indici**</b>				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
<b>Conto economico</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
<b>**Indici**</b>				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
<b>Altri indici e indicatori</b>				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN				
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto tra PFN e NOPAT				
Rapporto D/E ( <i>Debt/Equity</i> )				
Rapporto oneri finanziari su MOL				

NUMERI CHIAVE									
<b>EBITDA/Vendite</b>		<i>Esprime la vera capacità dell'impresa di stare sul mercato in quanto misura quanto reddito operativo è in grado di generare per unità di fatturato.</i>							
	Vendite								
	Ebitda								
<b>Debito finanziario netto/EBITDA</b>		<i>Esso misura in quanto tempo l'impresa è in grado di rimborsare il debito finanziario attraverso il reddito operativo lordo. E' statisticamente provato che quando il debito finanziario è maggiore di 3-4 volte l'EBITDA l'impresa potrebbe incontrare delle difficoltà in caso di mutamenti di mercato.</i>							
	Debito finanziario netto								
	Ebitda								
<b>Debito finanziario netto/Vendite</b>		<i>Indice di solidità dell'impresa, meno importante del precedente ma comunque utile: quando il debito finanziario supera il 30-40% del fatturato potrebbe essere un sintomo di eccesso di indebitamento, anche se occorre che tale giudizio sia dato tenendo conto anche del rapporto precedentemente esaminato.</i>							
	Debito finanziario netto								
	Vendite								
<b>Debito totale a breve termine / Fatturato</b>		<i>Indice che monitora il caso in cui l'impresa potrebbe essere comunque poco solvibile nonostante un basso indebitamento bancario. Tale indicatore assume valori statisticamente significativi quando il debito totale a breve termine supera il 50% del fatturato.</i>							
	Debito totale a breve termine								
	Vendite								

Analisi									
-Situazione di difficoltà economico-finanziaria tale da rendere probabile l'insolvenza;									NO/SI
-Inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni pianificate (visione									NO/SI
• squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e									NO/SI
• Sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza									NO/SI
• Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.									NO/SI
-debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo									NO/SI
IVA: debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (art. 21-bis del DL									NO/SI
INPS: ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti									NO/SI

INDICATORI FINANZIARI		
I dati di bilancio di 4 esercizi, presentano anomalie ?		NO/SI
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo ?		NO/SI
Capitale sociale al di sotto del limite legale per effetto di perdite ?		NO/SI
Perdite persistenti che la società si porta dietro da qualche anno ?		NO/SI
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di		NO/SI
Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine ?		NO/SI
Budget aziendale che non prevede risultati profittevoli a breve ?		NO/SI
Ristrutturazioni di debiti bancari in corso o appena definite da breve a medio-lungo ?		NO/SI
Costante situazione di pieno utilizzo o di superamento dei limiti di fido concessi dal sistema bancario ?		NO/SI
Principali indici economico-finanziari negativi ?		NO/SI
Incapacità di saldare i debiti commerciali alla scadenza ?		NO/SI
Ritardi significativi nel pagamento di ritenute e contributi ?		NO/SI
INDICATORI GESTIONALI		
Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli ?		NO/SI
Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti ?		NO/SI
Provvedimenti legislativi in vista o già in essere che possano modificare risultati economici ?		NO/SI
Concessioni governative o locali in scadenza ?		NO/SI
Perdita di clienti importanti ?		NO/SI
Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento		NO/SI

### 3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo

congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

Società Gestione Servizi srlu (abbreviata SGS Srlu), con sede legale in Piombino (LI) via Ferrucci n.4, numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e codice fiscale 0101107540492 e num. REA 00098935 LI

### **2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

La SGS Srlu è la società in house del Comune di Piombino (LI), gestisce le tre farmacie comunali e il ramo tributi e servizi a favore del comune stesso. Il capitale sociale è pari ad euro 210.000 integralmente sottoscritto e versato

### **3. ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito dall'amministratore unico dott. Enrico Pecchia, nominato con delibera assembleare in data 21/04/2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/24.



#### **4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.**

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 25/06/2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 ed è composto dai seguenti professionisti:

- Dott. Paolo Tinti - Presidente
- Dott.ssa Laura Vanni - membro effettivo
- Rag. Marco Toccaceli – membro effettivo

Al collegio sindacale è affidata anche la revisione legale.

---

#### **5. IL PERSONALE.**

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è composta da 25 di cui 14 nel ramo farmacie e 11 nel ramo servizi

#### **6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

##### **6.1. ANALISI DI BILANCIO**

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

##### **6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi**

Lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificati dell'esercizio oggetto dell'esame di tre precedenti, sono rappresentati dalle seguenti tabelle:

<b>Conto economico a valore aggiunto</b>				
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ricavi netti delle vendite e prestazioni	3.665.256	3.311.772	3.144.582	3.083.834
Contributi in c/esercizio	82.154	152.359	135.263	130.860
Costi esterni				
- Per materie al netto variaz.rimanenze	2.232.452	2.036.960	2.014.352	1.906.253
- Per servizi	341.337	347.019	328.659	297.922
- Per godimento beni terzi	19.214	16.698	13.311	13.555
- Oneri diversi di gestione	19.143	19.673	21.444	24.368
<b>Valore aggiunto</b>	<b>1.135.264</b>	<b>1.043.781</b>	<b>902.079</b>	<b>972.596</b>
Costi del personale	1.095.756	1.000.333	923.888	923.041
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>39.508</b>	<b>43.448</b>	<b>-21.809</b>	<b>49.555</b>
Amm.ti, Acc.ti e Svalut.	45.105	46.141	44.658	46.682
<b>Reddito operativo caratteristico</b>	<b>-5.597</b>	<b>-2.693</b>	<b>-66.467</b>	<b>2.873</b>
Proventi Gest. Accessoria	14.919	12.509	76.770	11.937
<b>Reddito operativo (EBIT)</b>	<b>9.322</b>	<b>9.816</b>	<b>10.303</b>	<b>14.810</b>
Proventi e oneri finanziari	-458	-491	-1.268	1.182
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>8.864</b>	<b>9.325</b>	<b>9.035</b>	<b>15.992</b>
Imposte d'esercizio	790	3.252	3.215	12.068
<b>Reddito netto</b>	<b>8.074</b>	<b>6.073</b>	<b>5.820</b>	<b>3.924</b>

<b>Satato patrimoniale riclassificato</b>				
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Liquidità immediate	416.331	229.953	236.273	346.241
Liquidità differite				
- crediti vs clienti	96.944	98.427	81.765	70.712
- crediti tributari	31.266	26.538	31.553	22.730
- crediti vs altri	1.648	10.964	116	3.454
- crediti vs controllante	79.000	145.000	130.000	130.000
Ratei e risconti attivi	1.265	882	17.051	14.001
Rimanenze prodotti finiti e merci	385.611	415.873	446.482	418.867
<b>Attivo circolante</b>	<b>1.012.065</b>	<b>927.637</b>	<b>943.240</b>	<b>1.006.005</b>
Immobilizzazioni immateriali nette	51.394	63.372	69.386	80.595
Immobilizzazioni materiali nette	351.190	377.209	395.330	399.385
Crediti oltre 12 mesi	73.156	73.156	73.156	72.036
<b>Attivo immobilizzato</b>	<b>475.740</b>	<b>513.737</b>	<b>537.872</b>	<b>552.016</b>
<b>Attivo netto</b>	<b>1.487.805</b>	<b>1.441.374</b>	<b>1.481.112</b>	<b>1.558.021</b>
Debiti vs banche a BT	15.106	15.086	14.874	14.653
Debiti vs fornitori	699.698	673.766	782.312	771.298
Debiti tributari e assistenziali	80.762	70.801	58.177	83.321
Altri debiti	109.560	111.627	78.669	150.335
Ratei e risconti passivi	2.181	2.619	1.931	-
<b>Passivo corrente</b>	<b>907.307</b>	<b>873.899</b>	<b>935.963</b>	<b>1.019.607</b>
Debiti vs banche a MLT	15.596	30.702	45.788	60.663
Trattamento di fine rapporto	286.810	256.957	225.617	209.830
Fondo per rischi e oneri	2.200	12.000	12.000	12.000
Altri debiti a MLT				
<b>Passivo consolidato</b>	<b>304.606</b>	<b>299.659</b>	<b>283.405</b>	<b>282.493</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>275.892</b>	<b>267.816</b>	<b>261.744</b>	<b>255.921</b>
<b>Fonti</b>	<b>1.487.805</b>	<b>1.441.374</b>	<b>1.481.112</b>	<b>1.558.021</b>

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2022	2021	2020	2019
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
Capitale Circolante Netto (margine di disponibilità)	104.758	53.738	7.277	-13.602
Margine di Tesoreria	-280.853	-362.135	-439.205	-432.469
Margine di struttura primario	-199.848	-245.921	-276.128	-296.095
Margine di struttura secondario	104.758	53.738	7.277	-13.602
Indice di liquidità primaria	0,69	0,59	0,53	0,58
Indice di disponibilità	1,12	1,06	1,01	0,99
Indice copertura immobilizzazioni	0,58	0,52	0,49	0,46
Indipendenza finanziaria	0,19	0,19	0,18	0,16
Leverage	2,10	2,12	2,08	2,10
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
Margine operativo lordo (MOL)	39.508	43.448	-21.809	49.555
Risultato operativo (EBIT)	9.322	9.816	10.303	14.810
ROE	2,93%	2,27%	2,22%	1,53%
ROI	0,63%	0,68%	0,70%	0,95%
ROS	0,25%	0,30%	0,33%	0,48%
<b>ALTRI INDICI E INDICATORI</b>				
Indice rotazione capitale investito (ROT)	2,46	2,30	2,12	1,98
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni de	99.938	88.970	77.987	86.214
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima dopo le variazioni	264.691	56.037	-38.736	-52.656
Rapporto tra PFN e EBITDA	3	-2	2	1
Rapporto tra PFN e NOPAT	13	-7	-5	4
Rapporto D/E (DEBT/Equity)	4	4	5	5
Rapporto oneri finanziari su MOL	1,16%	1,13%	-5,81%	-2,39%

NUMERI CHIAVE

<b>EBITDA/Vendite</b>						Esprime la vera capacità dell'impresa di stare sul mercato in quanto misura quanto reddito operativo è in grado di generare per unità di fatturato.
	<b>1,1%</b>	<b>1,3%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>1,6%</b>		
Vendite	3.665.256	3.311.772	3.144.582	3.083.834		
<b>Debito finanziario netto/EBITDA</b>						Esso misura in quanto tempo l'impresa è in grado di rimborsare il debito finanziario attraverso il reddito operativo lordo. E' statisticamente provato che quando il debito finanziario è maggiore di 3-4 volte l'EBITDA l'impresa potrebbe incontrare delle difficoltà in caso di mutamenti di mercato.
	<b>2,8</b>	<b>-1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>		
Debito finanziario netto	111.725	-69.706	-47.132	63.748		
Ebitda	39.508	43.448	-21.809	49.555		
<b>Debito finanziario netto/Vendite</b>						Indice di solidità dell'impresa, meno importante del precedente ma comunque utile: quando il debito finanziario supera il 30-40% del fatturato potrebbe essere un sintomo di eccesso di indebitamento, anche se occorre che tale giudizio sia dato tenendo conto anche del rapporto precedentemente
	<b>3,0%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>2,1%</b>		
Debito finanziario netto	111.725	-69.706	-47.132	63.748		
Vendite	3.665.256	3.311.772	3.144.582	3.083.834		
<b>Debito totale a breve termine / Fatturato</b>						Indice che monitora il caso in cui l'impresa potrebbe essere comunque poco solvibile nonostante un basso indebitamento bancario. Tale indicatore assume valori statisticamente significativi quando il debito totale a breve termine supera il 50% del fatturato.
	<b>24,8%</b>	<b>26,4%</b>	<b>29,8%</b>	<b>33,1%</b>		
Debito totale a breve termine	907.307	873.899	935.963	1.019.607		
Vendite	3.665.256	3.311.772	3.144.582	3.083.834		

Questionario				
-Situazione di difficoltà economico-finanziaria tale da rendere probabile l'insolvenza;				NO
-Inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni pianificate (visione non statica, come l'insolvenza, ma dinamica e rivolta al futuro, fondata sul piano):				NO
• squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso;				NO
• Sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;				SI
• Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.				NO
-debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni esistenza dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;				NO
IVA: debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (art. 21-bis del DL 78/2010), è pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo, e non inferiore al margine di Errore Tollerabile.				NO
INPS: ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla				NO

INDICATORI FINANZIARI	
I dati di bilancio di 4 esercizi, presentano anomalie ?	NO
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo ?	NO
Capitale sociale al di sotto del limite legale per effetto di perdite ?	NO
Perdite persistenti che la società si porta dietro da qualche anno ?	NO
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di	NO
Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine ?	NO
Budget aziendale che non prevede risultati profittevoli a breve ?	NO
Ristrutturazioni di debiti bancari in corso o appena definite da breve a medio-lungo ?	NO
Costante situazione di pieno utilizzo o di superamento dei limiti di fido concessi dal sistema	NO
Principali indici economico-finanziari negativi ?	NO
Incapacità di saldare i debiti commerciali alla scadenza ?	NO
Ritardi significativi nel pagamento di ritenute e contributi ?	NO
INDICATORI GESTIONALI	
Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli ?	NO
Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori	NO
Provvedimenti legislativi in vista o già in essere che possano modificare risultati economici ?	NO
Concessioni governative o locali in scadenza ?	NO
Perdita di clienti importanti ?	NO
Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di	NO

### 6.1.2. Valutazione dei risultati.

Dall'analisi dei risultati intermedi:

- dello stato patrimoniale e conto economico riclassificato;
- del rendiconto finanziario (inserto nella nota integrativa)
- degli indici patrimoniali e reddituali;
- dei numeri chiave di controllo della gestione aziendale e finanziaria;
- dai questionari descrittivi della situazione della società;

emerge una composizione patrimoniale e reddituale della società da ritenersi adeguata alla gestione operativa, senza che vi siano particolari indicatori negativi, anzi il trend nei vari anni oggetto di indagine, di alcuni indici, in particolare il margine e l'indice di disponibilità, sono in netto miglioramento ed espressione di un equilibrio economico e finanziario. Da evidenziare, inoltre, come il ricorso al contributo finanziario al Comune che usufruisce dei servizi, sia in netta riduzione (da 145 a 79 negli ultimi due esercizi), a fronte comunque di sempre maggiori servizi erogati.

### 7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia **da escludere**.

Piombino 21/03/2023

L'Amministratore Unico  
Dott. Enrico Pecchia

